

R.G. n. 125-1/ 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda di omologa della proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII depositata in data 05/03/2024 da

POLLARINI GIANLUCA (c.f. PLLGLC72E19C573F) residente a Gambettola via Sotto Rigossa n. 2277, titolare dell'omonima ditta individuale (iscritta al REA FO-275525), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo PULITANÒ (c.f. PLTPLA75E28F112G) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Cesenatico, via F. Sintoni n. 25;

Visto il decreto di apertura emesso ex art. 78 CCII in data 16/01/2024;

Letta la relazione depositata dai Gestore dell'OCC ai sensi degli artt. 79 e 80 CCII in data 05/03/2024, con allegata prova delle notifiche inviate ai creditori;

Preso atto di quanto riferito in ordine all'avvenuto raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII e all'assenza di osservazioni formulate dai creditori, avendo accolto, recependole nella proposta, le richieste di rettifica del credito vantato da Agenzia delle Entrate;

dato atto che in assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta non è necessaria l'audizione delle parti;



Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il concordato minore, ai sensi dell'art. 80 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII e la mancanza di contestazioni.

In presenza di contestazioni sulla convenienza della proposta da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere disposta solo a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, dopo l'apertura della procedura e la messa al voto della proposta sono unicamente intervenute richieste di rettifica dei crediti da parte del creditore erariale, mentre alcuna contestazione è stata sollevata in merito alla convenienza della proposta.

In assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori e visto il recepimento nella proposta delle rettifiche richieste da Agenzia delle Entrate, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII.

Il Pollarini è un debitore non qualificabile come consumatore, stante la presenza di debiti derivanti dalla pregressa attività d'impresa. Non risulta che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell'esdebitazione, non essendo ostativa a tale valutazione la circostanza che il Pollarini abbia presentato precedenti domande per l'accesso alla medesima procedura, dichiarate inammissibili senza dar corso all'apertura.

Inoltre, pur essendo il Pollarini lavoratore dipendente presso la Fellini Patrizio & C. S.n.c., è tuttora titolare della ditta individuale con la quale ha ripreso lo svolgimento di attività agricola, la cui prosecuzione costituisce parte integrante della proposta di concordato minore, derivando parte dell'attivo concordatario dagli utili prodotti dall'attività di coltivazione in un arco di tempo di cinque anni, oltre che dal versamento



periodico di una quota parte del reddito da lavoro dipendente e dal ricavato dalla vendita di alcuni degli immobili in proprietà.

Non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione dei Gestori, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede).

Incontestata è la situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di crisi, prossima all'insolvenza, stante lo squilibrio patrimoniale in cui versa il Pollarini e la necessità, per far fronte alle obbligazioni assunto di liquidare il patrimonio, integrandosi così quella situazione che giustifica l'accesso alla presente procedura di ristrutturazione.

L'indebitamento complessivo, come aggiornato in vista del voto dei creditori è rappresentato come segue

CREDITORE	CREDITO	TIPOLOGIA
REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.576,07	PRIVILEGIATO
COMUNE DI CESENA	1.247,84	PRIVILEGIATO
COMUNE DI STINTINO	129,85	PRIVILEGIATO
COMUNE DI GAMBETTOLA	14.835,00	PRIVILEGIATO
AGENZIA ENTRATE	12.131,25	PRIVILEGIATO
INPS	14.841,73	PRIVILEGIATO
BCC NPLS	80.277,94	PRIVILEGIATO
ETNA SPV	120.827,75	PRIVILEGIATO
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	3.345,79	PRIVILEGIATO
PREFETTURA RAVENNA	1.864,80	CHIROGRAFO
AUSL	44,10	CHIROGRAFO
START ROMAGNA	546,60	CHIROGRAFO
TOTALE	253.668,72	



Ai fini del voto, come indicato nel decreto di apertura, i Gestori hanno conteggiato gli interessi maturandi sui debiti privilegiati, indicati come da prospetto che segue:

CREDITORE	QUOTA INTERESSI	PERCENTUALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA	335,45	0,63%
COMUNE DI CESENA	111,38	0,21%
COMUNE DI STINTINO	10,61	0,02%
COMUNE DI GAMBETTOLA	579,69	1,09%
AGENZIA ENTRATE FORLI'-CESENA	853,47	1,61%
INPS	4.366,93	8,22%
BCC NPLS	3.344,95	6,30%
ETNA SPV	43.531,09	81,93%
TOTALE	53.133,57	100%

Come emerge dalla relazione sull'esito dei voti da parte dei Gestori è stata raggiunta l'unanimità dei consensi, posto che nessuno dei creditori ha espresso voto negativo nel termine assegnato con conseguente operatività del principio del silenzio assenso ex art. 79, co. 3 CCII.

Il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile.

La proposta di concordato formulata dal Pollarini è qualificabile come in continuità diretta d'impresa in quanto il debitore, pur essendo lavoratore dipendente, è altresì titolare di impresa agricola individuale, dalla cui prosecuzione deriverà parte dell'attivo, pari a ca. € 30.000 in cinque anni. A tale importo, si aggiunge il versamento in ratei mensili di quota del reddito da lavoro dipendente per € 60.000 complessivi (pari a € 1.000 mensili per 60 ratei con possibilità di aumento ove risultasse necessario per raggiungere la liquidità necessaria) ed il ricavato dalla vendita di alcuni degli immobili in proprietà per un valore di ca. € 237.000.

Terreno agricolo particella 171 di 2,9 ettari	€ 83.305,00 *
Terreno agricolo particella 559 di 0,6 ettari	€ 19.102,00 ***
Capannone rurale particella 10 sub. 3 – Cat. D/10	€ 135.200,00 **

Nello specifico, la proposta prevede di mettere a disposizione dei creditori, nell'arco dei 5 anni di durata del piano, la somma complessiva di € 326.607.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva della composizione dell'attivo concordatario a disposizione dei creditori:



ATTIVO	VALORE	DATI IDENTIFICATIVI
FABBRICATO ATTIVITA' AGRICOLA	135.200,00	Foglio 6, Part. 10, Sub. 3, Cat. D/10
TERRENO SEMINATIVO	82.305,00	Foglio 6, Particella 171, Consistenza 29.095
TERRENO SEMINATIVO	19.102,00	Foglio 6, Particella 559, Consistenza 6.077
LAVORO DIPENDENTE	60.000,00	1.000 euro al mese per cinque anni.
UTILI IMPRESA AGRICOLA	30.000,00	Valore medio per cinque anni.
TOTALE	326.607,00	

Con particolare riferimento alla continuità aziendale, la stessa è basata sulla ripresa della gestione diretta dell'attività di coltivazione dei terreni, in precedenza affittata a terzi, con seminativo di grano su circa 2 ettari di terreno e coltivazione di zucche su circa un ettaro di terreno. Nell'arco di durata del piano, dal 2024 al 2027, la coltivazione tornerà a pieno regime, con coltivazione di 4 ettari con grano e 1 ettaro con zucche, con previsione di realizzo di un utile netto variabile tra € 28.110 e € 42.990 tenendo conto che nel 2027, a seguito della prevista vendita del terreno censito al foglio 6, p.lla 171 di 2,9 ettari, la coltivazione riguarderà il solo cereale su circa 2 ettari di terreno, come da prospetti che di seguito si riportano.

	Raccolta grano x ha	Totale ha coltivati	Totale raccolto	Prezzo grano al q	Totale fatturato	Costi per ogni ha	Costi per 4 ha	Ricavi previsti
minimo	60 q	4	240 q	€ 36,00	€ 8.640,00	€ 700,00	€ 2.800,00	€ 5.840,00
massimo	80 q	4	320 q	€ 36,00	€ 11.520,00	€ 700,00	€ 2.800,00	€ 8.720,00

	Raccolta zucca x ha	Totale ha coltivati	Totale raccolto	Prezzo al kg	Totale fatturato	Costi per ogni ha	Ricavi previsti
minimo	10.000 kg	1	10.000 kg	€ 0,42	€ 4.200,00	€ 1.500,00	€ 2.700,00
massimo	12.000 kg	1	12.000 kg	€ 0,42	€ 5.040,00	€ 1.500,00	€ 3.540,00
		Ricavi grano	Ricavi zucche	Ricavi totali	Costi fissi	Utili netti	
minimo		€ 5.840,00	€ 2.700,00	€ 8.540,00	€ 650,00	€ 7.890,00	
massimo		€ 8.720,00	€ 3.540,00	€ 12.260,00	€ 650,00	€ 11.610,00	



Anno	Utile minimo	Utile massimo
2023	€ 3.570,00	€ 5.850,00
2024	€ 7.890,00	€ 11.610,00
2025	€ 7.890,00	€ 11.610,00
2026	€ 7.890,00	€ 11.610,00
2027	€ 870,00	€ 2.310,00
TOTALE	€ 28.110,00	€ 42.990,00

Non rientrano nella proposta - con mantenimento della proprietà in capo al Pollarini - i veicoli di scarso valore commerciale (Opel Combo 1.7 tg. AF144YZ del 1995, Iveco 35 tg. BS195LM del 2001, autovettura Ssangyong Kyron tg. DR303XW immatricolata il 2 luglio 2008, ed acquistata usata), nonché gli ulteriori immobili ancora in proprietà, diversi da quelli di cui è prevista la vendita, con improcedibilità della procedura esecutiva in corso, già sospesa per effetto delle misure protettive concesse.

La proposta prevede il soddisfacimento integrale dei creditori, con la dilazione di cinque anni, esclusi gli interessi maturandi e maturandi, con pagamenti annuali come da prospettivi riepilogativi che di seguito si riportano:

PIANO DI RIPARTO													
Fonte liquidità	2024		2025		2026		2027		2028		TOTALI	Ammontare totale Debiti	Soddisfacimento
	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre	1° semestre	2° semestre			
Stipendio	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 60.000,00		
Utili impresa		€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 30.000,00		
Terreno sem. part. 171		€ 82.305,00									€ 82.305,00		
Terreno sem. part. 559		€ 19.102,00									€ 19.102,00		
Fabbricato att. Agricola		€ 135.200,00									€ 135.200,00		
Residuo													
TOTALE											€ 326.607,00	€ 292.422,32	100%



Creditore	Ammontare Debiti	Quota stipendio	Utile attività impresa	Vendita immobili	Totale	%
Gestori	€ 21.587,00	€ 10.587,00	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 21.587,00	100%
Advisor	€ 8.000,00	€ 6.000,00		€ 2.000,00	€ 8.000,00	100%
ETNA SPV	€ 137.604,12	€ 17.604,12	€ 20.000,00	€ 100.000,00	€ 137.604,12	100%
BCC NPLS	€ 80.277,94	€ 10.277,94	€ 5.000,00	€ 65.000,00	€ 80.277,94	100%
Ag. Entrate Risc.	€ 44.953,26	€ 5.953,26	€ 4.000,00	€ 35.000,00	€ 44.953,26	100%
Residuo		€ 9.577,68		€ 25.607,00	€ 35.184,68	
Totale	€ 292.422,32	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 237.607,00	€ 327.607,00	

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il concordato minore presentato da GIANLUCA POLLARINI e disporre la chiusura della procedura.

La fase esecutiva sarà gestita sotto la vigilanza dei Gestori che dovranno attenersi a quanto previsto dall'art. 81 e relazione al giudice secondo quanto previsto nel dispositivo.

P.Q.M.

OMOLOGA

il concordato minore presentato da **POLLARINI GIANLUCA** (c.f. PLLGLC72E19C573F), residente a Gambettola via Sotto Rigossa n. 2277, titolare dell'omonima ditta individuale (iscritta al REA FO-275525)

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dei Gestori dell'OCC, presso il Registro delle Imprese e nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori agli indirizzi p.e.c. comunicati;

che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva;

che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore di cui è prevista la liquidazione nel piano

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi strettamente a quanto previsto dall'art. 81, co. 1 per le vendite e



cessioni degli immobili previste nel piano;

avverte

i Gestori dell'OCC che dovranno vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore;

- risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
- relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione della proposta ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;
- segnalare ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
- attenersi a quanto previsto dall'art. 81

avverte

che ai sensi dell'art. 82 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

avverte

inoltre che a seguito dell'omologa e della chiusura della presente procedura, la fase esecutiva assumerà un nuovo numero di ruolo, in cui dovranno essere depositati tutti gli atti ad essa relativi

dichiara chiusa la procedura

Così deciso a Forlì il 7 marzo 2024

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

